

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5481 di Giovedì 12 ottobre 2023

Infortunati sul lavoro: qual è la responsabilità del RLS?

Un chiarimento dell'Avv. R. Dubini sulla responsabilità penale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che fa parte del consiglio di amministrazione della società ove avviene un grave infortunio mortale.

Cassazione Penale, Sez. IV, 25 settembre 2023 (ud. 27 giugno 2023), n. 38914

Presidente Di Salvo, Relatore Dawan

Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l'8 agosto 2022

In materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e alle sue relazioni col codice penale), la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 38914/2023 che ha confermato una condanna nei confronti di un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, a titolo di "**cooperazione nel delitto colposo**" (art. 113 c.p.), per l'infortunio mortale cagionato ad un lavoratore (impiegato tecnico impropriamente adibito al compito di magazziniere) cui era affidato l'uso di un carrello elevatore nonostante non avesse frequentato lo specifico corso abilitante previsto dal D.Lgs. n. 812/2008 e dal conseguente e vigente accordo Stato Regioni ha suscitato ampio e diffuso dibattito, da una parte di compiacimento per la decisione, dall'altra di sconcerto e repulsa.

Alcuni commenti esprimono giudizi trancianti dimenticando un assunto fondamentale: che quando la Cassazione respinge un ricorso contro una sentenza di merito (in questo caso una doppia conforme sentenza di condanna tanto del Tribunale di Trani quanto della Corte d'Appello di Bari), la sentenza del giudice di legittimità non ripropone tutti i passaggi di fatto e di diritto che hanno portato alla condanna, ma solamente quelli utili al fine di respingere la pretesa del difensore che chiede l'annullamento della sentenza di merito.

E che in realtà se la Cassazione respinge il ricorso allora significa che la sentenza valida e che passa in giudicato è esattamente quella di merito che è stata appellata.

La sentenza di merito, infatti, fornisce la spiegazione decisiva delle ragioni della condanna, e consente un giudizio più serio e ponderato, equilibrato, anziché no.

In particolare, all'imputato ? che dalla lettura della sentenza di legittimità **semberebbe** finito sotto processo esclusivamente in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ? "*era stata ascritta la **colpa specifica** correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di **contegni omissivi**, consistiti nell'aver **omesso** di: I) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori**; II) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la **formazione dei dipendenti** (tra cui il lavoratore in questione) per l'uso dei mezzi di sollevamento; III) informare i responsabili dell'azienda dei **rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore**".*

La Corte, respingendo i motivi del ricorso del difensore, che invocava la funzione di RLS al fine di ottenere l'annullamento della condanna, ha ricordato come "l'art. 50 D.Lgs. 81/2008 ? che ne disciplina le funzioni e i compiti ? attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Nel caso di specie ? si legge nella decisione ? ***"viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprì o meno una posizione di garanzia ? intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) ? ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 cod. pen."***.

Sotto questo profilo ? concludono i giudici ? ***"la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dell'imputato nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, la sentenza ha, infatti, osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP"*** .

Già dalla lettura del dispositivo risulta sicuramente significativa la sottolineatura che, a differenza di quel che accade con datore di lavoro, delegato del datore di lavoro, dirigente e preposto per la sicurezza la Cassazione non ritiene rilevante e dirimente se il RLS assumesse o meno una posizione di garanzia, ovvero se lo si debba ritenere titolare ***"di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.)"*** [ovvero la ***Cassazione ritiene irrilevante il punto al quale TUTTI i commentatori finora hanno dedicato, direi invano e fuori luogo, la loro attenzione. Sul punto modifica in modo definitivo la posizione delle due sentenze di merito, come si potrà verificare più oltre in questo articolo.***

Inoltre il riferimento alle esplicite sollecitazioni ricevute dal RSPP avrebbe dovuto indurre alla riflessione e alla cautela nei giudizi.

Viceversa il punto decisivo è un altro e la domanda (con risposta affermativa della Suprema Corte che ha confermato la sentenza di condanna) è ***"se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 cod. pen."***.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

L'art. 113 del codice penale prevede che "nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

Per aversi cooperazione colposa è innanzitutto necessaria la **coscienza e volontà di concorrere con altri alla condotta**

violatrice delle regole cautelari (nel nostro caso di sicurezza sul lavoro), mentre ovviamente non deve sussistere la volontà di concorrere al reato vero e proprio (ovvero la morte del lavoratore).

In secondo luogo, deve essere presente la **previsione**, o quantomeno la **prevedibilità dell'evento**, in conformità al tradizionale canone di imputazione dei delitti colposi, e questa cosa è pure fuori discussione (un RLS ha frequentato un corso di formazione che lo mette in grado di conoscere le regole cautelari di sicurezza e di prevedere gli effetti dannosi della loro violazione, e ha ricevuto una specifica segnalazione in merito del RSPP).

La Cassazione conclude sottolineando con forza, nel respingere il ricorso per l'annullamento della condanna, che **"la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente** i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dell'imputato nel delitto di cui trattasi".

Ecco come la Corte d'Appello di Bari ha motivato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: "nel caso di specie risulta che L.S. non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge [in qualità di RLS], consentendo che il Piccinini [il lavoratore travolto dai tubolari d'acciaio che lo hanno ucciso] fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza avere ricevuto adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo da parte del responsabile dell'azienda l'adozione di modelli organizzativi [l'azienda aveva già avuto infortuni simili, e in uno di questi era morto un socio dell'azienda] in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal [RSPP, con nota alla società del 27.1.2009 aveva segnalato la necessità che il muletto venisse assegnato a personale appositamente formato]. **Ritiene la Corte del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale di primo grado [di Trani] in merito alla sussistenza in capo allo S. della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell'azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo lo S. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l.**

D'altra parte, la condotta totalmente omissiva riscontrabile in capo allo S. risulta comprovata dalla circostanza che alcuni lavoratori dell'azienda non erano neanche a conoscenza del ruolo ricoperto dal predetto imputato, come riferito da [un dipendente] il quale si rendeva conto delle funzioni che avrebbe dovuto esercitare lo L.S. solo successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dopo il sinistro mortale verificatosi in azienda. Del tutto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal tribunale di primo grado che ha correttamente graduato la responsabilità degli odierni imputati applicando allo S. una pena più mite, previa concessione delle attenuanti generiche... Non si ritiene di concedere [anche] in favore dell'A. [datore di lavoro] il beneficio della non menzione in ragione della gravità della condotta e della natura delle violazioni poste in essere, anche in considerazione dei pregressi infortuni sul lavoro verificatisi nella stessa azienda, come espressamente indicato nei verbali dello Spresal" [Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l'8 agosto 2022].

Dunque la Corte d'Appello che confermato la condanna di L. S., che era contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (funzione ignota ad alcuni lavoratori, in azienda azienda di una ventina di dipendenti) essenzialmente per "cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell'azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo lo S. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S* S.r.l."**

La condanna è fondata sul possesso di una duplice qualità: RLS e componente del consiglio di amministrazione della società, in linea con la giurisprudenza, che in passato ha già condannato RLS che erano ad esempio anche preposti: Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - Infortunio mortale e responsabilità di un capo cantiere/RLS.

In tale sentenza la Cassazione ha confermato la condanna del capocantiere e RLS così argomentando: "la Corte territoriale ha considerato, soffermandosi specificamente sulla posizione del capo cantiere per l'esecuzione dei lavori, che la quotidiana

presenza del [capocantiere RLS] in cantiere gli imponeva una attenta vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza.

Al riguardo, la Corte territoriale ha riferito che [il capocantiere RLS] si recava quotidianamente in cantiere, agendo a stretto contatto con gli operai; e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi, [il capocantiere RLS], del pari presente in cantiere, aveva visionato il ponteggio che C. aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna anomalia".

Nulla di nuovo sotto il sole, e per citare Shakespeare, "Molto rumore per nulla (in inglese: Much Ado About Nothing)".

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it